



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

SEZIONE 01 Ferentino

Si comunica a:

Avv. ROBERTO IACOVACCI
VIA CICERONE 90
LATINA
FR

PREFETTURA DI FROSINONE
PIAZZA DELLA LIBERTA', 14
03100 FROSINONE
FR

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **101/2020** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **VELLUCCI ANTONIO**

Depositata Sentenza Numero: **118/2020** in data : **22/10/2020**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale

PREFETTURA DI FROSINONE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

SEZIONE 01 Ferentino

Si comunica a:

Avv. ROBERTO IACOVACCI
VIA CICERONE 90
LATINA
FR

PREFETTURA DI FROSINONE
PIAZZA DELLA LIBERTA', 14
03100 FROSINONE
FR

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **101/2020** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **VELLUCCI ANTONIO**

Depositata Sentenza Numero: **118/2020** in data : **22/10/2020**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale

PREFETTURA DI FROSINONE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Ferentino 22/10/2020


IL CANCELLIERE
Marcello ZERA



SENT N. 148
R.A.C. N. 101/20
CRON N. 651/20
REP. N.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO**

nella persona del Dott. ANTONIO VELLUCCI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

emessa nella causa iscritta al n.ro 101/2020 promossa

da

con avv. R.Iacovacci

CONTRO

Prefettura Frosinone

contumace

Conclusioni : si rinvia a quelle formulate dall'attore libello introduttivo e dalla parte convenuta nella memoria difensiva in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere *"la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"* e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

A) Diritto :

Nel merito la domanda va accolta

Invero nella fattispecie di causa che ci occupa ci troviamo di fronte ad una opposizione a sanzione amministrativa per un verbale n. 700016394086 nonché il collegato fermo amministrativo per un camion di trasporto bestiame per violazione art.46 co 2 L. 298/74 .

Il ricorrente prova e dimostra viepiù con documentazione depositata che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, è l'unico che la ditta ha più grande , in quanto gli altri che ha in dotazione la ditta sono di portata minore, e quindi per il trasporto bestiame, non vengono usati, o se vengono usati bisogna effettuare più viaggi .

Sta di fatto che il sig. *[redacted]* conducente del camion sottoposto a fermo amministrativo si occupa di commercio di bestiame e trasporto animale, e stava effettuando il trasporto a livello di cortesia per conto di *[redacted]* in quanto sentitosi male ~~☒~~ era impossibilitato, ad effettuarlo. Vi è in atti dichiarazione testimoniale scritta; anche nell'allegato verbale leggiamo poi le dichiarazioni degli agenti *" affidato al conducente [redacted] che riferiva di trovarsi sul veicolo a titolo di cortesia "*;

B)Esame dello stato di necessità invocato dal ricorrente

L'esame dello stato di necessità invocato dal ricorrente e della tenuità del fatto , in modo che l'illecito de quo diviene causa di non punibilità a norma del D.L.gvo n. 28

del 16.3.2015 in attuazione dell'art. 1 co 1 lett M L .n. 67 del 28.4.2014 , quando rispetto all'interesse tutelato ,l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato non giustificano l'accertata violazione, trova applicazione anche nella fattispecie di causa che ci riguarda e cioè alle controversie amministrative, e alle violazioni a norma del cds.

Quindi su questa base ed interpretazione ,*” si riscontra un illecito di non particolare gravità , che determina la non punibilità della violazione trattandosi di un motivo di merito inerente la tenuità dell'offesa, riguarda cioè la modalità di condotta , esiguità del pericolo ,non una abitudine del comportamento, sullo stesso tema giudice di pace parma sent n. 1188/15”*

C)Sulla base di questi principi testè enunciati la opposizione va accolta in quanto la infrazione risulta essere eccessiva e rigorosa ;

Alla fattispecie di causa non va applicato l'art 46 co 2 L.298/74 ma semmai l'art 180 co 7 cds dove si legge che *” chiunque circoli alla guida di un veicolo adibito al trasporto di cose per conto terzi senza avere al seguito la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore”* è punito con una sanzione pecuniaria di euro 39,00 ad euro 159,00;

Lo stesso sentito quale teste alla udienza odierna ha dimostrato di essere sul mezzo a titolo di cortesia in quanto il *conduttore* si sentiva male ed era impossibilitato ad effettuarlo ,

Quindi il fermo amministrativo quale misura accessoria per tre mesi di fermo del mezzo è sproporzionata rispetto al fatto e all'esimente dello stato di necessità;

Dobbiamo precisare che il tutto si svolge nel periodo di fermo per la pandemia da Covid 19, e il trasporto per carne da andare al macello è tra i beni primari e importante, e creava disagio economico anche al proprietario del mezzo, che non poteva più espletare tale attività, e rientrava nei DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri , tra le *” cose” urgenti indifferibili” per la popolazione e la nazione;*

Nella fattispecie di causa già trattata da questo ufficio con la ordinanza n. 232/19 si legge *” atteso che sussistono evidenti ragioni di periculum in mora trattandosi di complesso veicolare necessario per l'espletamento dell'attività lavorativa consistente nel trasporto per conto di clienti, atteso che la ricorrente risulta intestataria di due soli mezzi del tipo di quello sequestrato , e che il fermo amministrativo comporterebbe una evidente contrazione dell'attività lavorativa ,ragioni che consigliano di sospendere l'esecutività dei verbali impugnati in attesa della definizione del merito”*

Il fermo amministrativo nel caso de quo vieppiù provoca un danno patrimoniale da mancato guadagno/perdita di clientela .

Tanto premesso , provata l'esimente dello stato di necessità, il ricorso va accolto e, le spese compensate

Tanto premesso e ritenuto il Giudice reietta ogni altra richiesta così provvede

P. Q. M.

- 1) Accoglie il ricorso
- 2) Spese compensate

Ferentino 15.10.2020

Il Giudice

Dott. Antonio Vellucci

